

corso del giudizio la Corte non dovrà applicare quelle invocate dall'attore nell'atto introduttivo bensì quelle in vigore al tempo della decisione<sup>(1115)</sup>, senza però che vi sia alcun obbligo di riconvocare la camera di consiglio ove la sopravvenienza intervenga tra la data dell'incameramento della causa ai fini della decisione e quella di pubblicazione della sentenza, non avendo le tabelle alcun valore normativo<sup>(1116)</sup>.

Molto ricca ed approfondita è la motivazione della sentenza 13 dicembre 2016, n. 25485, ove si chiarisce che le sopravvenienze tabellari non solo equiparabili allo *jus superveniens* non avendo le tabelle giudiziali alcun valore normativo ed assolvendo invece alla funzione di standardizzare le liquidazioni del danno non patrimoniale attraverso la omogeneizzazione del dato statistico. L'utilizzo delle tabelle giudiziali (pur non essendo annoverabili tra le fonti dell'ordinamento, e non rivestendo natura normativa neppure come elementi richiamati "*ab externo*" ad integrare la fattispecie normativa che regola l'esercizio del potere equitativo), però incide sulla corretta applicazione del criterio equitativo fissato dagli art. 1226 e 2056 c.c., di tal che una liquidazione fondata su tabelle non più attuali, si risolve in errore nell'applicazione delle predette norme in quanto comporta che una identica lesione del medesimo interesse riferibile alla persona, viene ad essere, intollerabilmente, compensata in modo differente, a seconda della scelta della tabella operata dal giudice, con la conseguente violazione del principio di parità di trattamento cui dà luogo la "valutazione tipo" ed una diversa tecnica liquidatoria del medesimo fenomeno, scelta rispetto alla quale rimane del tutto avulsa l'applicazione del principio *tempus regit actum* atteso che la variazione tabellare non incide sull'accertamento dell'*an* dell'*eventus damni*, ma soltanto sui criteri logici, orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, venendo a costituire un superamento della valutazione-tipo e della tecnica liquidatoria precedente, e dunque immediatamente applicabile in quanto ritenuta "allo stato dell'arte" maggiormente adeguata a garantire l'effettivo ristoro del danno patito (Cass., sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485). La decisione ha altresì chiarito che la violazione del predetto principio da parte di una sentenza che applichi i vecchi criteri tabellari obsoleti in luogo di quelli nuovi vigenti è sindacabile sotto il profilo

*guenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.*" (Cass., sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485).

<sup>(1115)</sup> Cass., 6 marzo 2014, n. 5254; Cass., 27 novembre 2015, n. 24210; Cass., 19 ottobre 2016, n. 21059.

<sup>(1116)</sup> Cass., sez. I, 21 dicembre 1999, n. 14357; sez. I, 10 dicembre 2014, n. 26066.